



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Liceo Classico Statale "Pitagora"

Circolare n°28

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al Sito Web

Oggetto: Divieto di fumo nella scuola e nelle aree di pertinenza

Considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute e al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, si ribadisce tale divieto nella scuola, nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici (**comprese le zone esterne**) e in tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, il giardino, la corte interna e quelli adibiti a servizi igienici.

Il divieto si applica: **ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.**

Si informa il personale che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle "sigarette elettroniche". L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189, va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs 6/16 sono state introdotte alcune disposizioni fortemente sostenute dal Ministero della Salute, in quanto coerenti con l'obiettivo di assicurare la maggior protezione possibile per i minori. Inoltre, il disegno di legge sulla cosiddetta "green economy", ha introdotto multe fino a 300 euro per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

È dovere di ognuno far rispettare tale norma dello Stato e sanzionare comportamenti difformi alla stessa.

A tal fine tutto il personale docente e ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e al cambio dell'ora di lezione.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono anche essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Crotone, 20 settembre 2024

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Natascia Senatore**

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93